



# San Parrocchia Severino Abate

CHIESA MATRICE



Via A. Fraccacreta , 14 – 71016 San Severo (FG) sanseverinoabate@pec.it  
Cod. Fisc. 93005510719

## PROCEDURA APERTA

(art. 60 e art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

### DISCIPLINARE DI GARA

(Norme integrative al Bando di gara mediante procedura aperta)

Lavori sulla base del progetto esecutivo

ai sensi dell'art. 60 del del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Parrocchiale ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016

POR Puglia 2014-2020 Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali", Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente agli Enti Ecclesiastici"

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO PER LA "REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE ORIGINI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO"

Importo complessivo dei servizi e forniture: € 556.000,00 oltre IVA

**CUP H77EE19000100004**

**CIG 8770703514**

Il RUP  
Sac. Quirino FAIENZA

## 1. PREMESSE

### 1.1 STORIA DEL PROGETTO E DEL FINANZIAMENTO

Il POR Puglia 2014/2020 ASSE VI - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7. "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE" – AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AGLI ENTI ECCLESIASTICI" che ha finanziato il Progetto proposto da questo Ente per la realizzazione dell'operazione denominata: **LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE ORIGINI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO** ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013, per l'importo complessivo pari a € 959.935,42 di cui al Disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e la Parrocchia San Severino Abate. La Parrocchia co-finanzia con risorse proprie la restante parte di euro 30.866,00. Il Progetto generale contempla al suo interno il Sub-progetto dei Lavori di restauro per la realizzazione del Laboratorio Culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione del Complesso monumentale di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo, per l'importo complessivo pari a **€ 556.000 oltre IVA.**

### 1.2 LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ordinaria ai sensi degli artt. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

In particolare, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 28, essendo le diverse parti del contratto in esame oggettivamente non separabili, si applica il comma 9 dello stesso articolo, e quindi il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione e cioè quello dei servizi.

La procedura si svolge in forma tradizionale-cartacea e attraverso l'utilizzo del sito web della Stazione Appaltante, accessibile all'indirizzo <http://www.sanseverinoabate.it> ove è disponibile tutta la documentazione di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 40 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di cui al presente disciplinare saranno svolte dalla stazione appaltante utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e nello specifico la Posta Elettronica Certificata.

I luoghi di svolgimento dei servizi/consegna della fornitura sono presso il complesso monumentale di San Severino Abate, codice ISTAT 071051. CUP: [H77EE19000100004] CIG: [8770703514]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il *sac. Quirino Faienza Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di San Severino Abate* nonché *Legale rappresentante della stessa*.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'istanza di partecipazione, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei **Lavori di restauro per la realizzazione di un Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo**".

L'oggetto dell'appalto è descritto nell'art. 3 che segue, per quanto concerne i lavori e la loro tipologia.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei lavori faranno seguito all'offerta formulata dall'operatore economico migliore offerente..

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Modello di domanda di partecipazione (Mod. A)
- 4) Facsimile DGUE
- 5) Modello di offerta economica-temporale (Mod. B)
- 6) Progetto Esecutivo

Via Angelo Fraccacreta, 14 - 71016 San Severo (FG) – Tel. 0882-225051 [pec:sanseverinoabate@pec.it](mailto:pec:sanseverinoabate@pec.it)

I documenti di gara nonché il progetto sono disponibili per un accesso gratuito e diretto sul sito web dell'ente appaltatore (Parrocchia San Severino Abate) nella sezione "Albo" accessibile all'indirizzo <http://www.sanseverinoabate.it>

## **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC [sanseverinoabate@pec.it](mailto:sanseverinoabate@pec.it) almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito web dell'Ente appaltante <http://www.sanseverinoabate.it/>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la committente e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata. A tal fine, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO**

### **3.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha come oggetto l'esecuzione di lavori di restauro conservativo delle superfici decorate interne della chiesa di San Severino Abate e lavori di manutenzione straordinaria di parti della fabbrica (pareti perimetrali, impianti elettrico, idrico-fognario, antincendio, che si estendono anche ai locali parrocchiali di pertinenza, per la realizzazione di un Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva all'interno del complesso monumentale di San Severino Abate.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la proposta progettuale richiede che gli interventi di restauro conservativo delle superfici decorate degli interni della chiesa di San Severino Abate siano strettamente connessi con i predetti lavori di manutenzione straordinaria in un'ottica di integrazione finalizzata alla realizzazione del Laboratorio culturale.

### **3.2 IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso è pari ad euro (498.640,67) quattrocentonovantottomilaseicentoquaranta/67.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, è pari a euro (57.359,33) cinquantasettemilatrecentocinquantanove/33.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

### **3.3 QUALIFICAZIONE AI FINI DELL'ESECUZIONE:**

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;

b) la qualificazione dei lavori in appalto (al netto degli oneri di sicurezza) è la seguente:

Lavorazione	Categoria e classe	Importo (Euro)	%	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)	
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	OS 2-A cl. II (SIOS)	339.700,18	68,12	Si	prevalente	Si	Nel limite complessivo del <b>50% dell'importo complessivo di contratto.</b> Art. 105 comma 2 Dlgs 50/2016 (come modificato da art. 49, c.1, lett. a), primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)
Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni di materia di Beni culturali e ambientali	OG 2 cl. I	108.940,49	21,85	Si	scorporabile	Si	
Impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi	OS30 cl. I (SIOS)	42.591,82	8,54	Si	scorporabile	si	
Impianti idrico-sanitario Cucine, lavanderie	OS3 cl. I	7.408,18	1,49	Si	scorporabile	si	
<b>Importo complessivo lavorazioni</b>		<b>498.640,67</b>	<b>100,00</b>				

c) la categoria riportata nella terza colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.

d) Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 61, co.2, del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all' art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO

##### 4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di **540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto oltre al periodo di garanzia di 24 mesi decorrenti dalla firma del verbale di collaudo.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi dai concorrenti mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Gli operatori economici potranno essere chiamati alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che non sono direttamente riscontrabili presso Enti certificatori, ovvero a presentare la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato in caso di indisponibilità dell'AVCpass da parte della stazione appaltante.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. Il possesso dei requisiti è reso in sede di gara mediante dichiarazione contenuta nell'Autocertificazione DGUE (parte IV, lettera A, punto).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

- relativamente alla categoria prevalente OS2-A, il concorrente dovrà possedere la qualificazione nella categoria OS2-A cl. II o superiore, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di

validità;

- Relativamente alla categoria OG 2, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria di importo inferiore ad euro 150.000,00: il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OG2 cl. I o superiore o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, obbligatoriamente, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OG 2 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;
- Relativamente alla categoria OS 3 trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria di importo inferiore ad euro 150.000,00: il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS3 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, obbligatoriamente, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS 3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;
- Relativamente alla categoria OS 30 trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria di importo inferiore ad euro 150.000,00 e di SIOS di importo inferiore al 10% dell'importo del contratto: il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS30 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS30 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, obbligatoriamente, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS30 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Resta inteso che il ricorso al subappalto non può superare il 50% dell'importo dell'appalto, come meglio specificato nel cap. 9 del presente Disciplinare di gara.

### **7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di capacità economica finanziaria nonchè tecnica professionale** di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 92 del DPR 207/2010 e art. 48 del D. Lgs. 50/2016, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto d'impegno.

In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale la mandataria deve possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dalla mandataria nella categoria prevalente e dalla mandante nella categoria scorporabile.

In caso di raggruppamento temporaneo misto la mandataria deve possedere la percentuale maggioritaria nel segmento orizzontale del raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo orizzontale**, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio/ orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo verticale**, ai sensi dell'art 92, comma 3 del D.P.R 207/2010, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria. I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art 48, comma 6, ultimo periodo, del Dlgs. 50/2016 (costituendo un raggruppamento di tipo misto).

#### **7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice: direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice: dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l'avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo, tuttavia, relativamente alle categorie di lavorazioni OS2-A e OG2 non è applicabile l'istituto dell'avvalimento secondo quanto prescritto dall'art 146 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto MIBACT 154 del 22/08/2017 .

Relativamente alle categorie di lavorazioni OS30 e OS 4 è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo totale di lavori.

#### **9. SUBAPPALTO.**

Il concorrente, nel caso di subappalto, anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, dovrà indicare, all'atto dell'offerta, nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale, **nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto**, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, così come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice dei Contratti.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

#### **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta dovrà essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto

previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 ovvero con dichiarazione di copia autentica ai sensi dell'art. 18 del



d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcaturatemporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo degli spazi oggetto del nuovo allestimento multimediale all'interno del complesso monumentale di San Severino Abate è **obbligatorio** tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Il sopralluogo potrà essere effettuato tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12.30, tranne sabato e domenica, previa richiesta di appuntamento al RUP almeno due giorni prima del sopralluogo stesso (il sopralluogo non può essere richiesto oltre 2 giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte), all'indirizzo pec: [sanseverinoabate@pec.it](mailto:sanseverinoabate@pec.it), una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

In fase di sopralluogo verrà rilasciata l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore delle prestazioni.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti dovranno effettuare, **a pena di esclusione**, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

CIG	Importo contributo ANAC
CIG 8770703514	€ 70,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### 13. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE

**13.1** La procedura si svolge in modalità tradizionale o cartacea.

**13.2** Tutta la documentazione di partecipazione sotto specificata contenuta nelle buste "A", "B" e "C" idoneamente sigillate e contenute in un unico plico a sua volta idoneamente sigillato, secondo quanto indicato nel prossimo capitolo, deve essere trasmessa tramite Raccomandata A/R o corriere autorizzato, alla sede della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in via A. Fraccacreta, 14 – 71016 San Severo (FG), o a mano presso il medesimo indirizzo, **a pena di esclusione**, e pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 25/10/2021**.

Le domande di partecipazione tardive **saranno escluse** in quanto ritenute irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Resta inteso che i rischi legati al recapito del plico restano a totale carico dell'offerente, se per qualsiasi motivo lo stesso plico non dovesse giungere a destinazione nei modi e nei tempi indicati sopra, restandone sollevata la stazione appaltante.

**13.3** Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'attestazione, in sede di gara, dei requisiti generali e speciali di partecipazione, avverrà mediante presentazione alla stazione appaltante del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE, nel prosieguo), in conformità al Regolamento di esecuzione UE 2016/7 del 5 gennaio 2016 ed ai sensi dell'art. 85 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

## 14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La BUSTA “A” “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative (Mod. A), il DGUE nonché la documentazione a corredo.

### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, predisposta secondo il modello allegato (MOD. A), contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma autografa, allegando copia di un documento di identità:

- Nel caso del concorrente singolo, dal suo legale rappresentate o procuratore
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dal legale rappresentate o procuratore della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia conforme all'originale della procura oppure la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

### 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila e sottoscrive il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione secondo quanto di seguito indicato.

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Poiché non è ammesso l'istituto dell'avvalimento, non deve essere compilata la sezione C**

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice (cfr. punto 14.3.1 punto 1 del presente disciplinare).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

##### **14.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende, sottoscrivendole, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

##### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

4. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
5. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale .....; partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

##### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 8, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

##### **14.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

Via Angelo Fraccacreta, 14 - 71016 San Severo (FG) – Tel. 0882-225051 **pec:sanseverinoabate@pec.it**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti

temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

**14.3.3 dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con la quale il legale rappresentante del concorrente, o il soggetto munito di idonei poteri:

- a) conferma il permanere del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara già dichiarati in sede di domanda di partecipazione nonché la consapevolezza delle conseguenze penali previste in caso di contenuto non corrispondente a veridicità della dichiarazione medesima;
- b) accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato prestazionale e relativi allegati;
- c) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; **[oppure]** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

**14.3.4** documento attestante la **garanzia provvisoria**;

**14.3.5** dichiarazione di **impegno di un fidejussore** a rilasciare la cauzione definitiva;

**14.3.6** attestazione di avvenuto sopralluogo;

**14.3.7 PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

**14.3.8** ricevuta di **pagamento contributo ANAC**.

**14.3.9** Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) relativo al/i concorrente/i, in corso di validità

**14.3.10** Certificato del **Casellario Giudiziale e Certificato dei Carichi pendenti**, relativi al/ai Concorrente/i, in corso di validità.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La Busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti che illustrano separatamente la proposta migliorativa per ciascun sub criterio tecnico-qualitativo di valutazione indicato successivamente, nel prospetto del capitolo 18, al quale occorre fare espresso riferimento nei seguenti documenti-elaborati :

- una relazione tecnica descrittiva per un massimo di 25 pagine (una sola facciata per pagina, scritta con carattere minimo "arial 10", interlinea singola, spaziatura normale) più schede tecniche che, illustri complessivamente le proposte migliorative e/o aggiuntive ed evidenzino i benefici derivanti dalle stesse. La suddetta relazione dovrà essere redatta in modo tale da individuare ciascun elemento ottimizzante migliorativo;
  - elaborati grafici, nel numero e formato opportuno a discrezione del concorrente, che illustrino le proposte migliorative e/o aggiuntive, e che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative e/o aggiuntive;
  - eventuali ulteriori elaborati e/o documenti ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare la propria offerta tecnica;
  - un dvd/cd o pen-drive contenente la relazione tecnica descrittiva e gli elaborati di cui ai punti precedenti, relativi alle proposte migliorative, in formato digitale *.pdf*, sottoscritti digitalmente, con le modalità di cui al precedente punto 14.1.
- a) note in merito alle formalità della documentazione:
- le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente e dal tecnico abilitato, lo stesso dicasi per gli elaborati grafici
  - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto 14.1, almeno dall'operatore economico capogruppo;

Via Angelo Fraccacreta, 14 - 71016 San Severo (FG) – Tel. 0882-225051 **pec:sanseverinoabate@pec.it**

- b) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
- esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
  - prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
  - sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
  - sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili.
- c) l'Offerta Tecnica non può:
- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica di cui al capitolo 16 o comunque pregiudicarne la segretezza;
  - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
  - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- d) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) oppure c), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;
- e) Note per la predisposizione dell'offerta tecnica in funzione della valutazione da parte della commissione di gara:
- Nel caso si intendono proporre migliorie e/o opere aggiuntive, si dovranno indicare le modalità esecutive e le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni proposte in alternativa a quanto previsto nel progetto a base di gara. Si precisa che le migliorie di cui al presente punto, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare la qualità dei materiali, le metodologie di esecuzione, il miglioramento di parti e di componenti etc. Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti in fase di valutazione da parte della Commissione. Tutte le caratteristiche tecniche migliorative non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.
  - Nel caso si intendono proporre opere migliorative e/o aggiuntive, dovrà essere redatto un computo metrico non estimativo (senza prezzi) delle opere migliorative e/o aggiuntive che va inserito nella Busta "Offerta tecnica", in aggiunta ai documenti menzionati all'inizio del presente capitolo.  
Si precisa che le opere migliorative e/o aggiuntive, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare lavorazioni non previste in progetto e ritenute dall'offerente di completamento e di miglioramento della qualità dell'opera sotto gli aspetti dell'utilizzo, della fruizione, dello smaltimento e della sicurezza. Opere migliorative e/o aggiuntive proposte non conformi a quanto riportato, e/o non funzionali al progetto, saranno ritenute ininfluenti in fase di valutazione da parte della Commissione. Tutte le lavorazioni aggiuntive non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente. *Inoltre le proposte non devono necessitare della acquisizione di ulteriori pareri.*
  - Possono essere proposte offerte migliorative aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni non contemplate in progetto, ma comunque ritenute utili al miglioramento della funzionalità degli interventi progettati.
  - Ai fini dell'attribuzione del punteggio è opportuno che l'offerta tecnica faccia riferimento, specificatamente e separatamente, ai singoli elementi di valutazione previsti dal presente bando di gara. Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia. Per consentire la valutazione puntuale dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, è opportuno che l'offerente produca per ogni miglioria proposta nelle lavorazioni e/o per ogni lavorazione aggiuntiva delle schede tecniche di numero pari alle lavorazioni che l'offerente intende migliorare (come offerta tecnica proposta) e/o aggiungere - rispetto a quanto previsto nel progetto - in relazione ai materiali e alle categorie di lavorazione.
  - Nel caso in cui nella relazione o negli elaborati grafici e discrezionali non viene espressamente specificato il criterio e sub-criterio descritto di riferimento, la commissione di gara, per lo stesso, assegnerà il punteggio pari a 0.
  - I documenti tutti che l'Impresa ritiene presentare e costituenti l'offerta tecnica, elaborati in maniera chiara e dettagliata, andranno presentati in una unica copia, dovranno essere datti in lingua italiana ed devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo da costituire o consorzio occasionale, sia dall'operatore economico mandatario (o capogruppo) sia dagli operatori mandanti. Inoltre, tutti gli elaborati progettuali e dattiloscritti dell'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, da tecnici abilitati ed iscritti all'Albo di appartenenza (nel rispetto delle specifiche competenze professionali) o analogo registro professionale previsto nella legislazione del paese di appartenenza.
  - A pena di esclusione dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale (non devono essere presenti elementi di prezzo).

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE

La busta “C – Offerta economica-temporale” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica-temporale predisposta preferibilmente secondo il modello allegato (Mod. B) contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale complessivo offerto rispetto alla base d’asta. Verranno prese in considerazione valori fino a tre cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
- d) ribasso percentuale complessivo sul tempo di esecuzione posto a base di gara, di giorni **560** naturali e consecutivi.

L’offerta economica-temporale, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate al precedente punto 14.1, fermo restando che ai fini della gara si considererà valida la documentazione cartacea.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Sono inammissibili le offerte temporali che superino un ribasso superiore al 20% dei giorni posti a base di gara.

Ferme restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente disciplinare, le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, in aumento, condizionate, parziali o pari alla base d’asta comportano l’**esclusione** dell’operatore offerente.

## 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati a meno di quelli già dichiarati esclusi dal soccorso istruttorio **per i quali la mancanza è esplicitata nel presente disciplinare come causa esclusiva a priori.**

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:



	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica qualitativa	85
Offerta tempo	10
Offerta economica	5
TOTALE	<b>100</b>

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Numero	Criteri tecnico-qualitativi	Punteggio max
1	Interventi complementari, non in contrasto con il progetto a base di gara, che siano di ausilio per il raggiungimento dell'unità e della compiutezza dell'immagine dell'opera d'arte costituita, nello specifico, dall'insieme degli interni della chiesa di San Severino Abate (al fine di contribuire al <i>riconoscimento</i> della stessa <i>nella sua consistenza fisica e nella duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione nel futuro – C. Brandi</i> ).	40
2	Opere complementari volte a contribuire alla massima conservazione e salvaguardia del costruito storico - artistico nel corso dell'attuazione degli interventi previsti dal progetto a base di gara, anche attraverso eventuali spostamenti temporanei, smontaggi, protezioni, opere provvisorie, ecc .	25
3	Interventi di miglioramento degli aspetti qualitativi e funzionali della dotazione impiantistica, sia prevista nel progetto a base di gara che attualmente esistente nel complesso monumentale di San Severino Abate, anche in un'ottica di riduzione della futura manutenzione impiantistica ordinaria e straordinaria.	12
4	Organizzazione di percorsi guidati di visita in cantiere, da attuare in sicurezza, in grado di coinvolgere il cittadino e volti a diffondere la conoscenza delle fasi di intervento per la massima valorizzazione del Bene. Realizzazione di contenuti e prodotti multimediali di livello professionale, che documentino le fasi principali dei processi di intervento sul Bene e siano di supporto alla realizzazione di percorso di visita multimediale previsto, in grado di valorizzare il patrimonio e la fruibilità.	8
<b>TOTALE</b>		<b>85</b>

L'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica sarà determinata dalla sommatoria dei punti ottenuti per ciascuno dei criteri tecnico-qualitativi, per un massimo di punti 85, dettagliatamente disciplinati di seguito.

#### Riparametrazione:

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 50** per il punteggio

complessivo sull'offerta tecnica. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TEMPO

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta tempo alla Ditta che avrà proposto "il minor tempo di esecuzione dei lavori" (espresso in giorni naturali e consecutivi), sulla base del cronoprogramma elaborato da ciascun concorrente ammesso, la Commissione attribuirà il massimo punteggio pari a 10 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula:

$$X = \frac{R \text{ Tempo min.}}{R \text{ Tempo exam.}} \times 10$$

ove:

X = punteggio da attribuire

R Tempo min. = minor tempo di esecuzione dei lavori

R Tempo exam. = riduzione tempo offerto dal concorrente – iesimo

Il ribasso temporale non potrà essere superiore al 20% dei giorni posti a base di gara.

**All'offerta temporale dovrà essere allegato il corrispondente cronoprogramma dei lavori, debitamente sottoscritto.**

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata con la formula non lineare di cui alle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n.1005 del 21 settembre 2016

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * \frac{A_i}{A_{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[ \frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

dove:

Ci=coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai= valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul presso) dei concorrenti

X= 0,90

Amax= valore dell'offerta (ribasso più conveniente)

Non sono ammesse offerte in aumento.

I risultati sono arrotondati al millesimo di punto.

#### 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice verrà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, se lo stesso riterrà opportuno avvalersene.

## 20. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE-TEMPORALI

Le operazioni di gara verranno gestite con modalità cartacea.

Le attività non riservate saranno rese pubblica attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ente appaltante. **La prima seduta pubblica è fissata alle ore 9.30 del 26/10/2021**. Le altre sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata, ovvero sarà possibile stilare un calendario delle sedute della commissione, il quale dovrà essere pubblicato al fine di darne contezza agli operatori, almeno due giorni prima dalla prima seduta di gara.

Il RUP, con la Commissione di gara, procederà, all'apertura delle Buste "A" dei concorrenti ed alla constatazione della presenza della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente.

Successivamente il RUP e la Commissione di gara procederanno, in seduta riservata, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla successiva fase della procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta "B" concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'art. 18 del presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato in precedenza.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione renderà pubblici i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica-temporale e quindi alla relativa valutazione, che avverrà in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, in seduta riservata, la commissione redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica-temporale dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 12.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione sarà comunicata all'interessato a mezzo PEC. L'offerta è immediatamente vincolante per l'impresa partecipante.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta

giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, in particolare in caso di ritardi connessi alla procedura di finanziamento della proposta progettuale.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile oppure mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Foggia (FG) rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Sac. Quirino Faienza

Il supporto tecnico del RUP  
arch. Pierluigi Di Giuseppe